

ALLEGATO A



***REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA
CONSORTILE DELL'ASSOCIAZIONE D'AMBITO
TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI***

Approvato con deliberazione di Assemblea n.11 del 30.10.2007
Modificato con deliberazione di Assemblea n. 7 del 13-4-2022

INDICE

CAPO I - SESSIONI E CONVOCAZIONI DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Diffusione
- Art. 3 – Funzioni dell'Assemblea
- Art- 4 – Composizione dell'Assemblea
- Art- 5 - Sessioni ordinarie e straordinarie, convocazione dell'Assemblea consortile
- Art- 6 - Diritti e competenze dei componenti dell'Assemblea
- Art. 7 - Argomenti aggiunti a quelli iscritti all'ordine del giorno
- Art. 8 - Numero legale, sedute dichiarate deserte
- Art. 9 - Seduta di seconda convocazione
- Art. 10 - Presidente e Vice presidente dell'Assemblea
- Art. 11 - Funzioni del Presidente dell'Assemblea consortile

CAPO II - DISCIPLINA, PUBBLICITA' E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

- Art. 12 - Deposito e invio degli atti
- Art. 13 - Apertura della riunione, verifica del numero legale nel corso della riunione
- Art. 14 - Ordine di trattazione degli argomenti
- Art. 15 - Poteri di polizia del Presidente
- Art. 16 - Disciplina dei componenti dell'Assemblea
- Art. 17 - Sedute pubbliche e segrete
- Art. 18 – Sedute “aperte”
- Art. 19 - Disciplina della discussione
- Art. 20 - Mozione d'ordine
- Art. 21 - Relazioni sulle proposte di deliberazione
- Art. 22 - Questione pregiudiziale e domanda di sospensione
- Art. 23 - Emendamenti sulle proposte
- Art. 24 - Durata degli interventi
- Art. 25 - Chiusura della discussione
- Art. 26 - votazione delle proposte
- Art. 27 - Astensione dalle deliberazioni
- Art. 28 - Votazioni palesi o segrete
- Art. 29 - Esito della votazione
- Art. 30 - Stesura verbali delle riunioni dell'Assemblea

CAPO III - INTERROGAZIONI, MOZIONI, ORDINI DEL GIORNO

- Art. 31 - Interrogazioni, mozioni, ordini del giorno
- Art. 32 - Interrogazioni
- Art. 33 - Trattazione delle interrogazioni
- Art. 34 – Mozioni
- Art. 35 – Attuazione mozioni
- Art. 36 - Ordini del giorno

CAPO IV – NORME FINALI

- Art. 37 – Interpretazione del regolamento
- Art. 37 bis - Allegati al presente regolamento

CAPO I - SESSIONI E CONVOCAZIONI DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Assemblea consortile dell'Associazione d'Ambito torinese per il governo dei rifiuti, secondo la legge e lo Statuto.

Art. 2

Diffusione

1. Copia del regolamento è distribuito ai componenti dell'Assemblea; una copia del regolamento è posta nella sala dell'adunanza durante le sedute, a disposizione dei componenti.

Art. 3

Funzioni dell'Assemblea

1. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea lo Statuto e le sue modificazioni e lo scioglimento del Consorzio, salvo il vincolo di cooperazione obbligatoria previsto dalla legge, l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l'accettazione di nuove adesioni e di recessi e l'esclusione di Enti associati, il Programma di realizzazione degli impianti di competenza d'ambito, ivi compresa la disciplina dei rapporti con i gestori, anche mediante l'approvazione dei relativi contratti di servizio, la disciplina generale delle tariffe di conferimento agli impianti, la definizione delle forme di gestione operativa degli impianti in conformità alle disposizioni vigenti, i bilanci preventivi annuale e pluriennale, le relative variazioni e il conto consuntivo presentati dal Consiglio di Amministrazione, l'autorizzazione a disporre del patrimonio immobiliare fermo quanto disposto dall'art. 3 comma quinto dello Statuto, a contrarre mutui e ogni altra forma di finanziamento, sempreché tali atti non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea, l'autorizzazione delle spese che impegnino i bilanci negli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni, all'amministrazione e alla fornitura di beni e servizi, salvo che la legge o lo Statuto dispongano diversamente, i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.

2. L'Assemblea delibera motivatamente l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei conti.

Art. 4

Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai Presidenti dei Consorzi di bacino associati, o loro delegati con atto scritto scelti tra i membri del Consiglio di Amministrazione dei Consorzi stessi, nonché dai Sindaci dei Comuni associati, o loro delegati con atto scritto. Le deleghe di cui al presente comma debbono essere previamente comunicate al Presidente del Consorzio Associazione d'ambito.

2. Le cause di incompatibilità e decadenza, di rimozione, o sospensione, dei componenti l'Assemblea sono disciplinate dalla legge.

Art. 5

Sessioni ordinarie e straordinarie e convocazione dell'Assemblea consortile

1. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivi annuale e pluriennale e del conto consuntivo, in sessione straordinaria in ogni altro caso.

2. L'Assemblea è convocata e presieduta dal suo Presidente, che ne formula l'ordine del giorno.

3. L'Assemblea è altresì convocata dal suo Presidente, entro venti giorni, quando ne sia fatta richiesta da almeno due componenti, o dal singolo componente che rappresenti almeno un quinto delle quote sociali, ovvero da due Consiglieri di Amministrazione, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni.

4. Ogni convocazione avviene mediante avviso scritto, che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno e a tutti gli elementi necessari per un'opportuna informazione dei consiglieri.

5. La convocazione deve essere recapitata ai domicili dei componenti oppure inviata per posta elettronica almeno quindici giorni prima della seduta nelle sessioni ordinarie, venti giorni prima nelle sessioni straordinarie e ventiquattro ore prima nei casi di convocazione urgente.

6. Contestualmente al recapito della convocazione, deve essere data notizia pubblica della riunione con avviso da trasmettersi agli Enti associati e da pubblicarsi all'Albo Pretorio dei Comuni associati e all'Albo delle pubblicazioni dei Consorzi di bacino associati.

7. L'Assemblea può altresì essere convocata per sedute tematiche, nelle quali sono trattati uno o più argomenti riferiti ad un unico settore di attività dell'ente o di interesse per la comunità ed il territorio.

8. Presso la segreteria del Consorzio Associazione d'ambito devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea.

Art. 6

Diritti e competenze dei componenti dell'Assemblea

1. Ai componenti dell'Assemblea è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta dell'Assemblea nella misura prevista dalla legge e deliberata dall'Assemblea stessa, anche se dichiarata deserta.

2. Il diritto alla percezione del gettone da parte dei componenti sussiste in caso di presenza alla metà della durata dell'intera seduta; esso sussiste altresì in presenza di giustificati motivi, dichiarati per iscritto al presidente dell'Assemblea, che abbiano determinato la permanenza alla seduta per un tempo inferiore.

3. I componenti dell'Assemblea, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Assemblea, dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consorzio, dal Segretario, dai dirigenti e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato nei limiti previsti dalla legge.

Art. 7

Argomenti aggiunti a quelli iscritti all'ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una determinata riunione dell'Assemblea, in caso di provata urgenza, è notificato ai componenti, per posta elettronica, almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Art. 8

Numero legale, sedute dichiarate deserte

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti che rappresentino non meno dei 2/3 (due terzi) delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio; in seconda convocazione con la presenza di almeno i 3/5 (tre quinti) dei componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.

2. Non oltre sessanta minuti dopo l'ora indicata nella convocazione, senza che siano intervenuti i componenti nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta la seduta.

3. Non oltre trenta minuti dopo la verifica del numero legale, senza che siano intervenuti i componenti nel numero prescritto, il presidente dichiara deserta la seduta per i punti all'ordine del giorno non deliberati.

4. Della riunione dichiarata deserta è steso verbale nel quale si indicano i nomi degli intervenuti.

5. I componenti che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la riunione.

6. I componenti che dichiarano di astenersi volontariamente dal votare si computano nel numero dei presenti a rendere legale la riunione, ma non nel numero dei votanti.

Art. 9

Seduta di seconda convocazione

1. Gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e non trattati in una precedente seduta per mancanza del numero legale, vengono discussi dall'Assemblea in seconda convocazione.

2. Anche la seconda convocazione deve essere comunicata ai componenti dell'Assemblea con avvisi scritti, nei termini e nei modi indicati nel precedente art. 5.

3. Quando la convocazione per la seduta andata deserta indichi anche il giorno della seconda convocazione, l'avviso è rinnovato ai soli componenti dell'Assemblea non intervenuti alla prima.

4. Nella stessa seduta possono essere trattati argomenti in prima convocazione e argomenti in seconda convocazione.

Art. 10

Presidente e Vice presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente ed il Vice Presidente dell'Assemblea vengono eletti dall'Assemblea con le modalità previste per le deliberazioni dell'Assemblea dal successivo art. 29 comma 3.
2. Il Presidente ed il Vice Presidente dell'Assemblea rimangono in carica sino al termine del proprio mandato di Sindaco o Presidente di Consorzio di bacino.
3. Il Presidente ed il Vice presidente dell'Assemblea possono essere revocati con mozione di sfiducia presentata da un terzo dei componenti dell'Assemblea, per motivata inadempienza o condotta tale da non garantire l'autonomia dell'organo assembleare; la mozione è posta in discussione e votazione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla presentazione.
4. In occasione della discussione della proposta di revoca del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente fermo restando il diritto del Presidente di partecipare alla seduta ed alla votazione.
5. Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, o impedimento temporaneo e, prima dell'elezione di un nuovo Presidente, in caso di dimissioni o decesso dello stesso, sono assolte dal Vice Presidente. Qualora sia assente, o impedito, anche il Vice Presidente, lo sostituisce il componente dell'Assemblea più anziano in età.
6. Nel caso di rinuncia o decadenza o altra causa definitiva di impedimento delle funzioni del Presidente o del Vice presidente, si provvede alla rielezione del nuovo Presidente e del nuovo Vice presidente.

Art. 11

Funzioni del Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea convoca e presiede l'Assemblea, ne firma le deliberazioni ed i verbali delle sedute, nonché compie tutti gli atti che gli sono demandati dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti del Consorzio, o da deliberazioni dell'Assemblea.
2. Il Presidente, stabilisce gli argomenti da trattare nelle riunioni dell'Assemblea, iscrivendo all'ordine del giorno, rispettando al riguardo le norme di legge e la data di presentazione, le proposte:
 - del Presidente del Consorzio
 - del Consiglio di Amministrazione
 - dei singoli componenti dell'Assemblea
3. Tali proposte devono essere redatte integralmente nella forma di atti deliberativi e devono essere corredate dei pareri di cui all'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000.

CAPO II

DISCIPLINA, PUBBLICITA' E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 12

Deposito e invio degli atti

1. Le proposte possono essere sottoposte a deliberazione se almeno quarantotto ore prima della seduta sono depositate a cura del Segretario, presso la segreteria ed inviate, anche a mezzo di posta elettronica, ai componenti dell'Assemblea.
2. Le proposte di modificazione statutaria sono trasmesse, almeno 30 giorni prima della data nella quale è prevista la seduta dell'Assemblea avente all'ordine del giorno la loro approvazione, alle Assemblee dei Comuni e dei Consorzi di bacino associati per i provvedimenti di competenza.

Art. 13

Apertura della riunione, verifica del numero legale nel corso della riunione

1. Dopo la verifica del numero legale, il Presidente dichiara aperta la riunione.
2. Nel corso della riunione il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di qualsiasi componente, procede alla verifica del numero legale; la verifica non può essere richiesta in qualsiasi momento delle operazioni di voto.
3. Se la verifica del numero legale dà esito negativo, il Presidente sospende la seduta.

Art. 14

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Presidente dirige la discussione sugli argomenti da trattare nell'ordine di iscrizione della convocazione.
2. In particolare il Presidente dà facoltà di parlare sui singoli argomenti, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota.

3. L'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno può essere modificato su proposta motivata del Presidente o di un componente.

4. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa o rinviata, su proposta motivata del presidente o di un componente dell'Assemblea, per l'ulteriore discussione o per la votazione in una seduta successiva.

Art. 15

Poteri di polizia del Presidente

1. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, la regolarità delle discussioni.

Art. 16

Disciplina dei componenti dell'Assemblea

1. Il componente dell'Assemblea nelle sedute dell'Assemblea usa atteggiamento e abbigliamento decorosi.

2. Se un componente dell'Assemblea turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama; il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.

3. Se il componente dell'Assemblea persiste nella trasgressione, il Presidente gli interdice la parola sull'argomento in discussione, avvertendolo che sarà espulso se persiste a turbare l'ordine dei lavori.

4. Nell'ipotesi che il componente dell'Assemblea, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente ne dispone l'allontanamento.

5. Contro ogni determinazione del Presidente circa la disciplina dell'adunanza, ogni componente dell'Assemblea può appellarsi all'Assemblea che deciderà senza discussione.

Art. 17

Sedute pubbliche e segrete

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, eccettuati i casi in cui con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito.

2. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone, di carattere riservato.

Art. 18

Sedute "aperte"

1. Quando si verificano le particolari condizioni o rilevanti motivi di ordine sociale e politico, indicati dal Presidente del Consorzio o da un terzo dei consiglieri di amministrazione, il Presidente dell'Assemblea, nell'esercizio delle competenze discrezionali, può indire l'adunanza "aperta" dell'Assemblea nei luoghi ritenuti idonei.

2. Le sedute hanno in tal caso carattere straordinario ed alle stesse, con i componenti dell'Assemblea, possono essere invitati rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri comuni diversi da quelli partecipanti all'Assemblea dell'ATO-R, di altri ATO, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali, o rappresentanti di altri enti comunque interessati ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei componenti dell'Assemblea e secondo le modalità che dichiara di adottare per la specifica occasione, consente gli interventi dei soggetti invitati, che, iscritti a parlare, intendono portare il proprio contributo di conoscenza ed esprimere opinioni sull'argomento.

4. Durante le sedute "aperte" dell'Assemblea non possono essere adottate deliberazioni o assunti impegni di spesa a carico del bilancio.

Art. 19

Disciplina della discussione

1. I componenti dell'Assemblea che intendono parlare su un oggetto all'ordine del giorno fanno richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle domande.

2. Gli interventi riguardano unicamente le materie in esame e sono rivolti a tutta l'Assemblea, anche quando si tratti di rispondere ad argomenti di singoli componenti.

3. A nessuno è permesso di interrompere chi parla, salvo per un richiamo al regolamento da parte del Presidente.

4. Se il Presidente ha richiamato due volte il componente dell'Assemblea che ha la parola, senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, può togliergliela; in tal caso il componente dell'Assemblea può appellarsi all'Assemblea che decide senza discussione.

Art. 20
Mozione d'ordine

1. Ogni componente dell'Assemblea può fare in qualsiasi momento interventi per richiamare al rispetto della legge e del regolamento dell'Assemblea, per fare osservazioni su come è posta la questione e sul sistema di votazione.
2. Se c'è opposizione all'argomento oggetto del richiamo, il Presidente lo pone in votazione senza discussione.

Art. 21
Relazioni sulle proposte di deliberazione

1. Ogni proposta di deliberazione può essere illustrata da una relazione del Presidente dell'Assemblea o del componente dell'Assemblea proponente o del Presidente del Consorzio o del Segretario.
2. Soltanto dopo lo svolgimento della relazione sono ammessi a parlare gli altri componenti nell'ordine di iscrizione.
3. Il relatore può concludere la discussione replicando ai vari interventi; il relatore può intervenire nel corso della discussione per fornire chiarimenti.
4. L'Assemblea può delegare uno o più componenti per relazionare su argomenti che esigano indagini particolari.

Art. 22
Questione pregiudiziale e domanda di sospensione

1. La questione pregiudiziale consiste nella dichiarazione che un determinato argomento non deve essere discusso dall'Assemblea.
2. La domanda di sospensione consiste nella richiesta di rinvio della discussione e della votazione di un determinato argomento.
3. Se è presentata una questione pregiudiziale o una domanda di sospensione, il Presidente dà la parola al presentatore e quindi ad un componente a favore ed uno contrario alla proposta; l'Assemblea decide quindi con votazione.

Art. 23
Emendamenti sulle proposte

1. Ciascun componente può presentare emendamenti concernenti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Gli emendamenti sono redatti per iscritto, firmati e trasmessi al Segretario almeno tre ore prima della convocazione dell'Assemblea.
3. Gli emendamenti sono votati subito dopo la chiusura della discussione, secondo l'ordine di presentazione.
4. Il proponente può rinunciare alla sua proposta di emendamento in qualsiasi momento prima della votazione.
5. Gli emendamenti modificativi delle proposte di deliberazione possono essere accolti se corredati dei pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico ordinamento enti locali.
6. Gli emendamenti relativi al bilancio sono normati dal vigente Regolamento di contabilità.

Art. 24
Durata degli interventi

1. Tutti gli interventi in Assemblea hanno durata:
 - di non più di dieci minuti, per ogni componente, compresa dichiarazione di voto per mozioni e ordini del giorno;
 - di non più di cinque minuti per illustrare quesiti;
 - stabilita dall'Assemblea per argomenti di particolare importanza e per la trattazione degli emendamenti.
2. Il Presidente dell'Assemblea in relazione all'importanza dell'argomento trattato, e per una sua più efficace trattazione, può disporre un breve prolungamento del tempo di intervento.

Art. 25
Chiusura della discussione

1. Il Presidente dichiara chiusa la discussione su un argomento quando non vi sono più componenti che chiedono la parola.
2. Dopo la chiusura della discussione non è ammesso alcun altro intervento.

Art. 26

Votazione delle proposte

1. Dichiarata chiusa la discussione si procede alla votazione delle proposte di deliberazione.
2. La votazione degli emendamenti precede quella sulla proposta di deliberazione.
3. Dopo la votazione della proposta si passa alla votazione sull'immediata eseguibilità, nei casi d'urgenza.
4. Durante la votazione nessuno può prendere la parola.

Art. 27

Astenzione dalle deliberazioni

1. I componenti dell'Assemblea interessati all'atto, si allontanano dall'aula sia durante la trattazione dell'argomento sia durante la relativa votazione.

Art. 28

Votazioni palesi o segrete

1. La votazione può essere palese o segreta; le sole deliberazioni concernenti persone sono assunte con voto segreto.
2. La votazione palese è fatta per alzata di mano.
3. La votazione segreta viene fatta per mezzo di scheda che consenta l'espressione segreta del voto.

Art. 29

Esito della votazione

1. Nel caso di voto palese, il Presidente, con l'assistenza del Segretario, determina il numero dei voti favorevoli, dei contrari e degli astenuti.
2. Nel caso di voto segreto lo spoglio delle schede è fatto con l'assistenza del Segretario.
3. Una proposta è approvata solo se ottiene un numero di voti che rappresenti la maggioranza delle quote di partecipazione dei presenti, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi o dallo Statuto.
4. Per le deliberazioni concernenti le modificazioni dello Statuto e l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l'accettazione di nuove adesioni e di recessi e l'esclusione di Enti associati, l'approvazione del Programma di realizzazione degli impianti di competenza d'Ambito, la definizione delle forme di gestione degli impianti ai sensi della disciplina vigente, per le deliberazioni in merito alla disciplina generale delle tariffe nonché per la nomina dei consiglieri di amministrazione, sia in prima che in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti presenti che rappresentino non meno dei 2/3 (due terzi) delle quote di partecipazione dei presenti.
5. Nel caso di voto segreto, se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione che viene immediatamente ripetuta.
6. Terminata la votazione il Presidente ne proclama l'esito.

Art. 30

Stesura verbali delle riunioni dell'Assemblea

1. Il Segretario assiste alle sedute e ha la responsabilità della redazione dei processi verbali.
2. Il verbale è approvato al termine della stessa seduta alla quale si riferisce.
3. Delle adunanze è effettuata, salvo impedimenti per cause di forza maggiore, la registrazione a mezzo di apposito impianto. I supporti contenenti le registrazioni sono conservati presso gli uffici dell'ATO.
4. I verbali sono sottoscritti dal presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Capo III

INTERROGAZIONI, MOZIONI, ORDINI DEL GIORNO

Art. 31

Interrogazioni, mozioni, ordini del giorno

1. I componenti dell'Assemblea possono presentare interrogazioni, mozioni, ordini del giorno che vanno presentati almeno 48 ore prima dell'adunanza.

Art. 32

Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda scritta per sapere:

- se un determinato fatto sia vero e se informazioni in merito siano pervenute al Presidente del Consorzio;
 - se il Presidente o il CDA abbiano preso o abbiano intenzione di prendere determinate risoluzioni su argomenti particolari;
 - quali sono i motivi e i criteri, ovvero gli impedimenti in base ai quali sono o non sono stati presi determinati provvedimenti.
2. Se l'interrogante richiede la risposta scritta questa viene data dal Presidente del Consorzio entro trenta giorni lavorativi.
 3. Se non viene richiesta la risposta scritta, le interrogazioni sono iscritte all'ordine del giorno e hanno risposta durante la prima seduta dell'Assemblea secondo l'ordine di presentazione.

Art. 33

Trattazione delle interrogazioni

1. Qualora l'interrogante sia assente ingiustificato alla riunione in cui la sua interrogazione è stata posta all'ordine del giorno, questa si intende decaduta.
2. Il componente dell'Assemblea richiedente può illustrare l'interrogazione.
3. La risposta del Presidente del Consorzio può dar luogo a dichiarazione di soddisfazione o non soddisfazione del componente dell'Assemblea.
4. Se le interrogazioni sono firmate da più componenti dell'Assemblea, il diritto di illustrazione e di replica spetta a uno solo dei firmatari.

Art. 34

Mozioni

1. La mozione è una proposta concreta tendente a provocare un giudizio sulla condotta o azione del Presidente o del CDA, oppure a fissare criteri da seguire nella trattazione di un determinato affare, oppure a far pronunciare l'Assemblea circa importanti fatti politici o amministrativi.
2. La mozione deve essere presentata per iscritto.
3. Le mozioni vengono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea, seguendo l'ordine di presentazione.
4. La mozione comporta l'adozione di una deliberazione.
5. Non vengono richiesti i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico ordinamento enti locali per le mozioni.

Art. 35

Attuazione mozioni

1. Le mozioni approvate vengono trasmesse a cura del Segretario al Presidente del Consorzio ed al CDA per i successivi adempimenti di competenza.
2. Nel caso di mancata esecuzione di quanto previsto dalla mozione approvata dall'Assemblea, ogni componente può chiedere al presidente dell'Assemblea di inserire all'ordine del giorno della prima seduta la verifica dell'attuazione della mozione.

Art. 36

Ordini del giorno

1. L'ordine del giorno è una proposta all'Assemblea perché assuma posizioni nei confronti di organismi esterni all'ATO-R.

CAPO IV NORME FINALI

Art. 37

Interpretazione del regolamento

1. In caso di contrastante interpretazione delle disposizioni del presente regolamento la decisione è rimessa all'Assemblea.

Art. 37 bis

Allegati al presente regolamento

1. E' unito al presente regolamento, per farne parte integrante e sostanziale, l'allegato n. 1 "Disciplina per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica".

Allegato n. 1 al Regolamento dell'Assemblea Consortile, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 7 del 13-4-2022

DISCIPLINA PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente allegato al Regolamento di funzionamento dell'Assemblea Consortile dell'Associazione d'Ambito Torinese per il governo dei rifiuti disciplina lo svolgimento delle sedute della stessa Assemblea che si tengono mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto, su decisione del Presidente dell'Assemblea.

2. Le medesime disposizioni, si applicano anche alle sedute del Consiglio di Amministrazione, fatta salva la segretezza delle stesse.

Art. 2 - Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai seguenti principi:

a) pubblicità: le sedute dell'Assemblea Consortile sono pubbliche. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato secondo il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea Consortile dell'Associazione d'Ambito Torinese per il governo dei rifiuti e le sedute del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alternazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai componenti contenuta nell'avviso di convocazione.

c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 3 - Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

a) la verifica dell'identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;

b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;

c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;

d) la visione e condivisione tra i partecipanti, qualora necessario, della documentazione relativa agli argomenti in discussione;

e) la constatazione, la proclamazione dei risultati della votazione e delle posizioni assunte dai singoli componenti;

f) la garanzia della segretezza delle sedute del Consiglio di Amministrazione, e, nei casi previsti dalla legge o dai Regolamenti, dell'Assemblea;

g) la sicurezza dei dati e delle informazioni;

2. La piattaforma deve garantire che il Segretario abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4 - Convocazione

1. La convocazione dell'Assemblea viene effettuata con le modalità stabilite dal regolamento generale dell'Assemblea. L'avviso di convocazione contiene l'espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere

allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.

2. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti e/o funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.

3. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

Art. 5 - Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.

2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.

3. Ciascun componente od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche dell'Assemblea, di sue articolazioni o del Consiglio di Amministrazione è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6 - Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei componenti e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.

2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.

3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i componenti presenti in aula che quelli collegati da remoto.

4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7 - Svolgimento delle sedute

1. Le sedute dell'Assemblea in videoconferenza si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente.

2. I lavori dell'Assemblea sono regolati dal Presidente secondo le prescrizioni del Regolamento dell'Assemblea Consortile.

3. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:

a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'Assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato per consentire l'effettiva partecipazione del componente impossibilitato per motivi tecnici;

b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento generale dell'Assemblea. Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

Art. 8 - Sedute in forma mista

1. Le sedute dell'Assemblea possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i componenti presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Art. 9 - Interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente invita i componenti a comunicare la volontà di intervenire, con le modalità dallo stesso indicate.
2. Il Presidente può autorizzare interventi da parte di componenti del Consiglio di Amministrazione o di altri soggetti invitati all'Assemblea in relazione a determinati argomenti.
3. I componenti ammessi intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera ed il microfono. Il microfono deve restare disattivato qualora siano in corso altri interventi.

Art. 10 - Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso:
 - a) per chiamata nominale da parte del Segretario: i consiglieri sono tenuti a tenere videocamera e microfono attivati;
 - b) mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento;
 - c) mediante alzata di mano che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei componenti votanti e l'espressione del voto.
 - d) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei componenti votanti e l'espressione del voto.
3. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario:
 - accerta, attraverso il riscontro audio e video del componente chiamato per appello nominale ad esprimere il voto;
 - aggiunge ai voti così accertati quelli già espressi in sede di dichiarazione di voto;
 - proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
4. Nel caso in cui, durante la votazione, si manifestino problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:
 - a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i componenti collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
 - b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta dell'Assemblea.

Art. 11 - Votazioni a scrutinio segreto

1. Nel caso in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al componente che lo ha espresso.
2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante oppure con altre modalità, anche contestuali all'assunzione della delibera, stabilite dall'Assemblea.

Art. 12 - Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.

Art. 13 - Protezione dei dati personali

1. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.
